Regolamento per i collaboratori ed esperti linguistici

Regolamento per i collaboratori ed esperti linguistici

(emanato con D.R. n.1145/2011 del 30.11.2011)

Articolo 1 (Strutture di Ateneo)

- 1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e sentito il Senato Accademico, individua le strutture cui sono assegnati i collaboratori ed esperti linguistici per lo svolgimento delle attività connesse all'apprendimento delle lingue e al supporto delle attività didattiche.
- 2. Le strutture curano il regolare svolgimento delle attività dei collaboratori ed esperti linguistici, nel rispetto dei compiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento e del principio dell'equa ripartizione dei carichi didattici.

Articolo 2

(Compiti e responsabilità dei collaboratori ed esperti linguistici)

- 1. I compiti dei collaboratori ed esperti linguistici, sotto la supervisione generale del responsabile didattico, individuato dalla struttura di riferimento, sono i seguenti:
 - a) collaborazione all'insegnamento delle lingue straniere moderne e della lingua italiana come L2 mediante attività di formazione in aula e/o laboratorio, comprese le ore di presenza in aula dei corsi blended learning;
 - b) attività relative alla formazione nei corsi blended learning diverse da quelle di presenza in aula;
 - c) preparazione delle attività di cui al punto a) e preparazione ed elaborazione del relativo materiale didattico;
 - d) correzione e valutazione in itinere della produzione orale e scritta;
 - e) ideazione ed elaborazione di percorsi e materiali formativi anche per la didattica integrata (blended learning) e l'autoapprendimento in autonomia;
 - f) assistenza agli studenti e supporto didattico, ricevimento e consulenza;
 - g) assistenza tesi;
 - h) elaborazione, somministrazione e valutazione delle prove di verifica del profitto in itinere e finali, di accertamento dell'apprendimento linguistico iniziale e collaborazione allo svolgimento di eventuali prove di certificazione;
 - i) collaborazione all'organizzazione e alla programmazione della didattica della lingua; coordinamento dei formatori linguistici per quanto riguarda la definizione e l'armonizzazione dei percorsi di apprendimento linguistico; formazione e orientamento iniziale dei formatori linguistici; coordinamento delle attività dei tutor didattici;
 - I) collaborazione al processo di reclutamento dei formatori linguistici, inclusa la partecipazione alle relative commissioni di selezione;
 - m) collaborazione alla definizione, attuazione e revisione di progetti didattici o di internazionalizzazione;
 - n) supporto all'attività di ricerca applicata e di sviluppo sperimentale sulla didattica e sull'apprendimento delle lingue straniere moderne e di lingua italiana come L2;
 - o) attività di aggiornamento attinente ai compiti da svolgere, preventivamente autorizzate dalla struttura, o fino ad un massimo 30 ore l'anno.
- 2. Le attività di cui al primo comma sono svolte nel rispetto delle direttive metodologiche e didattiche impartite dal docente Responsabile didattico, cui il collaboratore deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività.
- 3. Di norma almeno un terzo del monte ore annuo e non oltre il 40% dello stesso, è destinato alle attività di cui alle lettere a) e b) e non meno del 40% del monte ore annuo alle attività di cui alle lettere dalla c) alla l) e, limitatamente ai progetti istituzionali d'ateneo, alla lettera m).

Regolamento per i collaboratori ed esperti linguistici

- 4. Ciascun collaboratore ed esperto linguistico provvede ad annotare lo svolgimento delle attività di cui sopra nel "registro delle attività", da compilare ogni anno accademico per il periodo 1 settembre/31 agosto.
- 5. Il registro costituisce strumento per l'accertamento della regolare esecuzione della prestazione lavorativa svolta dai collaboratori ed esperti linguistici, anche ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.236/95 che prevede l'obbligo in capo alle università di procedere annualmente alla verifica dell'attività svolta. I CEL saranno soggetti a valutazione nel rispetto delle normative vigenti in materia e in base a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale del comparto università, dagli accordi locali di riferimento e dagli altri regolamenti di Ateneo in materia, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione permanente di Ateneo.
- 6. Il Responsabile didattico, nel vistare il registro dei collaboratori ed esperti linguistici, certifica che le attività svolte sono conformi alle attività assegnate.
- 7. In caso di produzione di materiale didattico realizzato nell'ambito dell'orario di servizio e nelle strutture d'Ateneo, i diritti di utilizzazione economica, ivi compresi i diritti relativi ai codici dei programmi, restano di proprietà dell'Ateneo, fermi restando i diritti morali degli autori.
- 8. Previa comunicazione che attesti l'ente conferente, la tipologia di attività e il compenso previsto, ai collaboratori esperti linguistici è consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali dell'Ateneo.

Articolo 3 (Modalità di reclutamento)

- 1. L'assunzione di personale collaboratore ed esperto linguistico avviene per selezione pubblica. per titoli e esami, che prevede una prova orale ed eventualmente una prova scritta, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento di Ateneo in materia di accesso all'impiego da parte del personale tecnico amministrativo emanato.
- 2. Il bando di selezione dovrà prevedere l'obbligo per i candidati di allegare alla domanda di partecipazione al concorso un curriculum vitae et studiorum, e, laddove richiesto, la documentazione necessaria a certificare la loro idoneità a svolgere funzione di esaminatore nelle prove di certificazione fino ai livelli più avanzati.
- 3. Le prove d'esame sono finalizzate all'accertamento delle conoscenze e capacità professionali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Articolo 4 (Norme generali)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla legge, dal contratto collettivo nazionale del comparto università, dagli accordi integrativi di riferimento e dagli altri regolamenti di ateneo.